



STATUTO ECORIUUSO ETS

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **ECORIUUSO ETS**, da ora in avanti detta "associazione".
2. L'associazione ha sede legale in Corso Milano n. 122/A nel Comune di Verona.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Articolo 2 – Scopo, finalità, attività

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha come scopo:
 - a) Favorire la diffusione di modelli economici che integrino il riutilizzo di beni e rifiuti, ottimizzando la gestione di questi ultimi. Ciò include la progettazione e la promozione di centri dedicati al riuso o alla preparazione per il riutilizzo, includendo il successivo sostegno e l'assistenza. Questi centri possono fungere da hub per l'innovazione e la formazione, offrendo programmi formativi non solo specifici per il settore del riutilizzo, ma anche trasversali, per sviluppare competenze utili in ambiti come la gestione aziendale, il marketing sostenibile e l'educazione ambientale.

- b) Sviluppare e testare modelli di gestione che rispettino i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile, valorizzando appieno le risorse umane, economiche e naturali coinvolte. Tali modelli includono percorsi di formazione continua e multidisciplinare, finalizzati a potenziare le competenze dei lavoratori e degli imprenditori e a prepararli per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. La formazione non si limita al settore ambientale, ma abbraccia ambiti come la digitalizzazione, l'innovazione sociale e le nuove tecnologie.
 - c) Agire come rappresentante degli operatori del mercato dell'usato di fronte alle istituzioni pubbliche e private, promuovendo la valorizzazione del settore e il riconoscimento del suo ruolo economico, sociale e ambientale. L'associazione si impegna a dialogare con le autorità per favorire politiche di sostegno, normative semplificate e incentivi per chi opera nel settore del riutilizzo, garantendo al contempo una formazione adeguata per gli operatori, volta a migliorare la qualità e la professionalità dei servizi offerti.
 - d) Offrire percorsi formativi gratuiti o a costi agevolati, disponibili sia in presenza che online, per garantire l'accesso equo a opportunità di crescita personale e professionale. Questi percorsi, progettati per essere inclusivi e accessibili, si rivolgono a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali. Organizzare eventi, programmi formativi, campagne e politiche per sostenere il riutilizzo, le economie popolari e la crescita sostenibile.
2. L'associazione persegue tali finalità svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

ecoriuso

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. e);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. i);
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. n);
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. u);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. w);
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (rif. D.Lgs.117/2017, articolo 5, lett. z).

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di:
- a) Intermediare l'inventario dai negozi del nuovo o dell'usato per la successiva rivendita, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali dell'associazione e le iniziative benefiche da essa promosse;
 - b) Proporre alle istituzioni modelli di riutilizzo basati sull'efficientamento dei centri per il riuso o per la preparazione al riutilizzo, integrandoli nella filiera del mercato dell'usato.
 - c) Progettare programmi formativi rivolti a operatori, volontari e cittadini, mirati a sviluppare competenze tecniche, organizzative e trasversali necessarie per gestire e ottimizzare attività e progetti legati alla sostenibilità. Tali programmi promuovono l'innovazione e l'integrazione di pratiche sostenibili in diversi ambiti, incentivando soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche.
 - d) Sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi della cooperazione allo sviluppo, dei rapporti tra nord e sud, della pace tra i popoli, della salvaguardia dell'ambiente, attraverso colloqui, convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, ecc.;
 - e) Aggregare le energie del volontariato disposte a collaborare in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, anche in forma organica, per gli scopi e secondo i principi stessi dell'associazione;
 - e) Mobilitare ogni possibile risorsa materiale, finanziaria e tecnica utile a sostenere le iniziative dell'associazione e a migliorarne l'efficacia, per contribuire in modo concreto allo sviluppo autentico e completo delle persone e delle popolazioni;

- f) Promuovere l'animazione socio-culturale e la produzione di materiale informativo e didattico (dispense, audiovisivi, periodici, riviste e pubblicazioni in genere) e di qualsiasi mezzo utile a diffondere e divulgare la sensibilizzazione verso le attività dell'associazione. Ampliare queste attività con laboratori formativi pratici e creativi, volti a coinvolgere giovani e adulti nello sviluppo di competenze comunicative e nella diffusione dei valori promossi dall'associazione.
 - g) Promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione allo sviluppo, con speciale attenzione all'autopromozione sociale ed economica delle comunità vulnerabili, applicando modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità, alla giustizia e al rispetto della natura.
 - h) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
5. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e degli aderenti.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 17;
 - f) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore;
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto da detta deliberazione.
4. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (Organo Eventuale);
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (Organo Eventuale).

Articolo 7 - Assemblea degli associati

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli associati e degli aderenti, e in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto per i soci minori è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante ogni mezzo che consenta l'idonea pubblicità della convocazione dell'assemblea. A titolo di esempio: a mezzo lettera, e-mail, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e degli aderenti; tramite il sito internet e/o social network dell'associazione; e, se del caso, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sui ricorsi all'assemblea in tema di mancata accettazione del socio e/o di esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
8. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera:
 - a) Sulla modifica dello statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- b) Sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - c) Sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. E' consentito l'intervento all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle persone giuridiche associate: si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'assemblea e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Associativi di cui all'articolo 6.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Organo di controllo - Organo Eventuale

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 – Revisione legale dei conti – Organo Eventuale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'articolo 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 CTS.

Articolo 15 – Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 16 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 – Libri

1. L'associazione deve tenere il:
 - a) libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) Il Registro dei Volontari, se previsti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di trarre copia di detta documentazione nonché di farsi assistere/rappresentare da un professionista.

Articolo 18 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 CTS.

Articolo 19 – Volontari, attività di volontariato

1. L'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento delle sue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e lo svolgimento delle sue attività, può avvalersi dell'apporto di volontari.
2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 20 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21 – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 22 – Assicurazione dell’associazione

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.

Articolo 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 24- Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.